



COMUNE DI POLAVENO

PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

DELIBERAZIONE N. 56

DEL 18.12.2025

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2026.

Il giorno diciotto dicembre dell'anno duemilaventicinque alle ore 19.00 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati convocati i componenti del Consiglio comunale.

All'appello risultano:

N	COGNOME	NOME	Presente	Assente
1	PELI	Aristide	X	
2	ARICI	Nicola	X	
3	PELI	Simone	X	
4	PINTOSI	Elisa Giulia	X	
5	ZUGNO	Mattia	X	
6	PINTOSI	Veronica	X	
7	GHIDINI	Mauro	X	
8	SULAS	Federico	X	
9	BONIOTTI	Valentina	X	
10	MINGARDI	Simone	X	
11	PELI	Fabio Ottavio	X	
TOTALI			11	

Accertata la validità dell'adunanza, il Sindaco Aristide Peli, ne assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Alessandra Richiedei.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA:

- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 19 dicembre 2024 - esecutiva ai sensi di legge - con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 27.02.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione (PEG) parte contabile per il triennio 2025/2027;
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 31 luglio 2025 - esecutiva ai sensi di legge - con la quale è stata approvato il Documento Unico di Programmazione 2026/2028;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 105 del 27 novembre 2025 - esecutiva ai sensi di legge - con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026/2028;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 28 marzo 2025 - dichiarata immediatamente eseguibile - con la quale è stato approvato il Piano Integrativo di Attività e Organizzazione 2025-2027 (PIAO);

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 25 giugno 2020 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

1. aliquota 8,6 per mille per i terreni agricoli, le aree edificabili ed i fabbricati;
2. aliquota 4 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 30 marzo 2021 sono state confermate le aliquote IMU per l'anno 2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 21 dicembre 2021 sono state confermate le aliquote IMU per l'anno 2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 29 dicembre 2022 sono state confermate le aliquote IMU per l'anno 2023;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21 dicembre 2023 sono state confermate le aliquote IMU per l'anno 2024;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 19 dicembre 2024 sono state modificate le aliquote IMU per l'anno 2025, portando la sola aliquota dei fabbricati D a 10,00 per mille;

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

VISTO il D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, integrato dal D.M. MEF 6 settembre 2024, concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificarne le aliquote, e in particolare l'**Allegato A**, che elenca in dettaglio le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU;

RILEVATO che i comuni, ai sensi dell'art. 1, c. 757, L. n. 160/2019, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono comunque redigere la deliberazione di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (di seguito anche «Portale») che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

CONSIDERATO che:

- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e a tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- il prospetto delle aliquote relative al 2026 deve essere perciò trasmesso per la pubblicazione entro il 28 ottobre 2026;

PRESO ATTO, inoltre, che in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, c. 764, L. n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel prospetto;

RILEVATO inoltre che i comuni di nuova istituzione, oggetto di fusione o di fusione per incorporazione, i quali, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1, c. 132, L. n. 56/2014, hanno stabilito di mantenere un sistema di aliquote differenziate per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, sono tenuti a compilare un numero di Prospetti corrispondente agli ex territori per i quali hanno stabilito aliquote differenziate, mentre il comune oggetto di fusione o di fusione per incorporazione che ha stabilito un sistema di aliquote unico per l'intero territorio del nuovo comune, deve compilare un unico Prospetto;

DATO ATTO della volontà di confermare le aliquote IMU per l'anno 2026;

VISTI, quindi:

- a) l'art. 174, D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'art. 172, c. 1, lett. c), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- c) l'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'art. 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

CONSIDERATO che:

- la Commissione Consiliare “Bilancio – Affari Generali - Personale” è stata convocata come alla nota prot. n. 7853 del 04.12.2025;
- in data 11.12.2025 si è tenuta la Seduta della Commissione suddetta;

VISTO il Verbale del 11.12.2025 della Commissione Consiliare “Bilancio – Affari Generali - Personale” acquisito al nr 8018 del protocollo dell'Ente del 12.12.2025, depositato agli atti;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Sindaco richiama le aliquote dell'IMU che risultano confermate anche per l'anno 2026 nella medesima misura dell'anno 2025;

DATO ATTO che non si registrano ulteriori interventi viene posto in votazione il presente punto all'ordine del giorno;

CON la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

Presenti	n. 11
Astenuti	n. 3 (Boniotti Valentina, Peli Fabio Ottavio e Mingardi Simone)
Votanti	n. 8
Favorevoli	n. 8
Contrari	n. 0

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che si intendono di seguito integralmente trascritte

1. **DI CONFERMARE** per l'anno di imposta 2026 il prospetto delle aliquote per l'applicazione dell'IMU, come compilato tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, allegato alla presente deliberazione sotto la **lettera "A"** per farne parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2026;
3. **DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area finanziaria di provvedere entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026 all'inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, come previsto dall'art. 1, c. 767, L. 27 dicembre 2019, n. 160, pena inefficacia della stessa;
4. **DI DARE ATTO** che il presente Atto viene pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune di Polaveno (BS) per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;
5. **DI DARE ATTO** che il presente Atto viene pubblicato in via permanente, ex D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, così come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97, sul portale "*Amministrazione Trasparente*";
6. **DI DARE ATTO** infine, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dall'esecutività dell'atto.

SUCCESSIVAMENTE

Stante la necessità di procedere urgentemente con gli atti successivi e conseguenti;

RICHIAMATO l'art.134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON apposita e separata votazione palese, espressa per alzata di mano che ha dato le seguenti risultanze:

Presenti	n. 11
Astenuti	n. 3 (Boniotto Valentina, Peli Fabio Ottavio e Mingardi Simone)
Votanti	n. 8
Favorevoli	n. 8
Contrari	n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Aristide Peli

Il Segretario Comunale
dott.ssa Alessandra Richiedei

Firmato da:
ARISTIDE PELI
Codice fiscale: PLERTD64T11G779M
Valido da: 20-11-2025 11:30:20 a: 20-11-2028 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 29-12-2025 07:59:19
Motivo: Approvo il documento

Firmato da:
Alessandra Richiedei
Valido da: 28-02-2024 10:56:05 a: 28-02-2027 10:56:05
Certificato emesso da: AnubAPEC EU Qualified Certificates CA G1, AnubAPEC S.p.A., IT
Motivo: Approvo il documento

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

☐ Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Segretario comunale
dott.ssa Alessandra Richiedei

Firmato da:
Alessandra Richiedei
Valido da: 28-02-2024 10:56:05 a: 28-02-2027 10:56:05
Certificato emesso da: AnubAPEC EU Qualified Certificates CA G1, AnubAPEC S.p.A., IT
Motivo: Approvo il documento

Comune di Polaveno

Provincia di Brescia

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2026.

Pareri di regolarità tecnica.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Area Finanziaria:

Visto l'art. 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
esprime parere

x FAVOREVOLE

relativamente alla **regolarità tecnica** della deliberazione in oggetto.

Polaveno, 12.12.2025

Il Responsabile del Servizio

Zanetti Angelo Gino

Firmato da:
Angelo Gino Zanetti
Valido da: 30-04-2024 10:11:39 a: 30-04-2027 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 12-12-2025 08:13:03
Motivo: Approvo il documento



Comune di Polaveno

Provincia di Brescia

P.zza Marconi, 04 – 25060 Polaveno – Tel: 030/8940955 Fax: 030/84109
protocollo.polaveno@legal.intred.it

Deliberazione di Consiglio Comunale

n. 56 del 18.12.2025

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2026.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 29.12.2025 per giorni 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Polaveno, lì 29.12.2025



Il Funzionario incaricato
LAZZARI BEATRICE

Firmato da:
BEATRICE LAZZARI
Codice fiscale: LZZBRC94D62D918U
Valido da: 09-06-2025 11:08:03 a: 09-06-2028 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 29-12-2025 09:35:35
Motivo: Approvo il documento

Comune di Polaveno

Provincia di Brescia

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2026.

Pareri di regolarità contabile.

Il sottoscritto Responsabile dell' Area Finanziaria:

visto l'art. 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.,
esprime parere

x FAVOREVOLE

relativamente alla **regolarità contabile** della deliberazione in oggetto.

- la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i..

Polaveno, 12.12.2025

Il Responsabile del Servizio
Dott. Zanetti Angelo Gino

Firmato da:
Angelo Gino Zanetti
Valido da: 30-04-2024 10:11:39 a: 30-04-2027 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 12-12-2025 08:41:20
Motivo: Approvo il documento

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,4%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	0,86%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,86%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.